

n° 1264 - ILR: retroattività sì, retroattività no

Anche se - in materia di retroattività - le indicazioni parevano chiare dai moduli, dai siti ufficiali e di settore, nonché da altre pagine, vi sono diversi imprenditori che hanno ricevuto una sorpresina. Sono passate quasi due settimane da quando il Consiglio federale ha notoriamente deciso con effetto retroattivo la tematica del termine di attesa (similmente a quanto avvenuto nel 2020 con la prima ondata). Di retroattivo, però, vi è solo quello: il numero dei giorni di attesa dal quale inizia il conteggio.

Non vi è invece nulla di retroattivo per domande inoltrate senza valida ragione in modo tardivo. Il 18 dicembre il Consiglio federale aveva dato indicazioni per la continuazione delle ILR che andavano quindi richieste. Il 22 dicembre pubblicava le direttive di dettaglio (anche se le richieste erano comunque già fattibili prima di tale data).

Vi sono imprenditori che incomprensibilmente hanno però inoltrato solo in gennaio la richiesta, pretendendo il conteggio retroattivo a dicembre. Questa retroattività – dovuta quindi ad un ritardo nell’inviare i moduli – non è data e non vi è la base legale per farlo.

L’unica eccezione ipotizzabile è legata ai severi criteri per l’accettazione di una domanda di riesame. Per esempio, perché il titolare era in ospedale. Ma si tratta di casi particolari.

In ogni caso, se il motivo del ritardo è legato ad eventuali contabili o fiduciari, occorrerà verificare secondo le regole della responsabilità del mandato se non rivolgersi a loro per farsi ripagare delle entrate mancanti.